



VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 19 del 30/07/2021

Cod. 10935

ORIGINALE

Oggetto: TARI 2021: definizione agevolazioni a causa del COVID19 per utenze domestiche e non domestiche.

Adunanza **Ordinaria** di prima convocazione – seduta in videoconferenza,
causa emergenza sanitaria da Covid - 19

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **20:45**, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente e dallo Statuto comunale, sono stati convocati per la seduta odierna tutti i consiglieri.

A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid 19, la seduta si tiene in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n. 4 del 23 aprile 2020.

Risultano presenti, collegati in video conferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Go To Meeting", al momento dell'adozione della presente delibera:

Buzzini Monica	Sì
Galbiati Maria Enrica	Sì
Travella Andrea	Sì
Tasca Stefano	Sì
Galbiati Matteo	==
Gavazzoni Aronne	Sì
Gervasoni Lorenza Agnese	Sì
Colzani Donatella Carla	Sì
La Penna Alessio Berardo	Sì
Mauro Maurizio	Sì
Casiraghi Paola Wilma	Sì
Ciancetto Gabriele	==
Varisco Gabriele	Sì

Partecipa da remoto ed incaricato della redazione del presente verbale il segretario comunale Segretario Comunale **RONCEN DR. IVAN**, il quale verifica la qualità del segnale video ed audio ed attesta la presenza da remoto dei componenti del Consiglio come sopra indicati. Verifica inoltre che la voce e l'immagine video dei consiglieri collegati da remoto sia udibile e visibile in maniera chiara e distinta.

Il Sindaco Sig.ra **BUZZINI MONICA** assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", che attribuisce autonomia impositiva e finanziaria ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti;
- l'articolo 7 del predetto Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base a cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'articolo 149 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che assicura ai Comuni potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe in forza dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della disciplina dei tributi locali, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

PREMESSO che l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha disposto l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, della disciplina dell'Imposta Unica Comunale, denominata IUC, di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che, ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della predetta Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio Comunale deve: "*...approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti...omissis...*";

VISTA le seguenti delibere del consiglio comunale:

- Delibera n. 14 del 29.06.2021 ad oggetto "Approvazione Regolamento di disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116/2020.";
- Delibera n. 15 del 29.06.2021 ad oggetto "Tassa sui rifiuti (TARI) - Piano Economico Finanziario e Tariffe Anno 2021"

PREMESSO CHE il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, all'articolo 6 ha stabilito che: "*In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche...*";

DATO ATTO che per il Comune di Caponago tale fondo ammonta ad Euro 38.194,00;

CONSIDERATA a tal fine la necessità di applicare tale agevolazione, inserita nell'assestamento del bilancio di previsione 2021-2023, rispetto a cui il decreto di ripartizione del fondo tra gli enti interessati sarà adottato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto sopra citato, in proporzione alla stima, per ciascun ente, dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

CONSIDERATO CHE nel bilancio di previsione 2021 assestato del Comune di Caponago sono disponibili le seguenti entrate utilizzabili a copertura di agevolazioni tariffarie considerato che le riduzioni/agevolazioni deliberate dai Comuni non vengono trattate esplicitamente dall'ARERA in quanto non sono considerate nel PEF:

- avanzo vincolato 2020 TARI da fondo funzioni fondamentali euro 48.505,42: saldo calcolato detraendo dall'importo quantificato nel fondo funzioni fondamentali riscosso nel 2020 come perdita figurativa massima delle entrate da TARI la quota impegnata entro il 31/12/2020 per contabilizzare agevolazioni tariffarie alle utenze TARI anno 2020 (di cui euro 7.825,45 per le utenze domestiche ed euro 40.679,97 per le utenze non domestiche);
- Avanzo vincolato 2020 da donazioni COVID per euro 28.070,91; trattasi di somme donate da famiglie e imprese nell'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza Covid e non utilizzate;

CONSIDERATO CHE, a seguito del perdurare della difficile situazione economica legata alla emergenza Covid-19, che ha inciso sul tessuto economico e sociale del Comune di Caponago, occorre continuare a sostenere sia le famiglie che la ripresa nella fase delicata della ripartenza del sistema produttivo;

RITENUTO pertanto di riconoscere per l'anno di tassazione 2021:

1. una riduzione della parte variabile della tariffa TARI (in euro/mq), stabilendo al 50% la percentuale di riduzione. Tale riduzione è riconosciuta in favore delle utenze non domestiche sulle base delle categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999 come sottoelencate dando atto che, in via previsionale, l'importo totale derivante dal riconoscimento di tale riduzione ammonta ad Euro 40.000,00 (finanziata con avanzo vincolato 2020 TARI da fondo funzioni fondamentali) e verrà applicato automaticamente da parte dell'ufficio tributi in sede di emissione della tassa 2021:

Categoria
01 (ND) MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
06 (ND) ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
08 (ND) ALBERGHI SENZA RISTORANTE
11 (ND) UFFICI, AGENZIE
12 (ND) BANCHE ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI
13 (ND) NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI (ad esclusione dei negozi ferramenta)
15 (ND) NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
17 (ND) ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
18 (ND) ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
19 (ND) CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
20 (ND) ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21 (ND) ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
22 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE,PUB
24 (ND) BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
27 ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI E PIANTE PIZZA AL TAGLIO - ad esclusione di Ortofrutta, pescherie

2. per le utenze non domestiche NON incluse nelle categorie sopraelencate è prevista una riduzione rapportata ai giorni di effettiva chiusura dell'attività, stabilendo, che:
 - per usufruire di tale riduzione il richiedete deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 31 dicembre dell'anno 2021, apposita istanza di riduzione che attesti ai sensi del d.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di

Caponago, il periodo di effettiva chiusura dei locali;

- nel caso di utilizzi promiscui, deve essere dichiarata la superficie dei locali che per le suddette finalità di contenimento del contagio non è stata utilizzata.;
- in caso di morosità pregressa, l'agevolazione è trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto;

RITENUTO inoltre di riconoscere per l'anno di tassazione 2021:

1. una riduzione della parte variabile della tariffa TARI, stabilendo al **32%** la percentuale di riduzione in favore delle utenze domestiche, dando atto che, in via previsionale, l'importo totale derivante dal riconoscimento di tale riduzione ammonta ad Euro 49.500,00 (finanziata con avanzo vincolato da donazioni COVID 2020 e da fondo di solidarietà alimentare 2021);
2. una riduzione del 30 % della TARI anno 2021, stabilendo che il richiedente dell'utenza domestica abbia i seguenti requisiti:
 - deve appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro,

oppure
 - appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro,

oppure
 - appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
- il richiedente deve documentare, per effetto dei suddetti provvedimenti emergenziali, la sospensione perdurante dell'attività lavorativa e/o l'utilizzo di ammortizzatori sociali e di possedere un ISEE non superiore a € 8.265,00;
- l'utenza ai fini della tassa rifiuti sia intestata ad uno dei componenti il nucleo ISEE e sia garantita la coincidenza: a) della residenza anagrafica dell'intestatario della tassa con l'indirizzo di fornitura del servizio; b) del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario della tassa con il nominativo di un componente il nucleo ISEE di cui di cui al D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 (nucleo ISEE è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE);
- per usufruire di tale bonus il richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 31 dicembre dell'anno 2021, apposita istanza che attesti ai sensi del d.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Caponago, il possesso dei requisiti richiesti allegando idonea documentazione ISEE e la documentazione che attesti la titolarità di un bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico;
- in caso di morosità pregressa, l'agevolazione è trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto;

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla Tassa sui rifiuti, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, o con altri mezzi propri dell'Ente, nel rispetto degli equilibri previsionali, ovvero con risorse come determinate dall'articolo 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce: *"...il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..."*;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che gli enti locali debbano deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'articolo 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, che stabilisce che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

DATO ATTO che il decreto legge 30 giugno 2021, n. 99 recante "Misure urgenti in materia fiscale, di tutele del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 155 del 30 giugno 2021, ha previsto all' articolo 2, comma 4 il differimento al 31 luglio prossimo del termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 174/2012 (Prot. n. 2021/0007496 del 22/07/2021);

VISTI i pareri, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) Di assumere le sopra esposte premesse quale parte integrante e motivo determinante del presente atto.
- 2) Di riconoscere per l'anno di tassazione 2021 le seguenti riduzioni:

una riduzione della parte variabile della tariffa TARI (in euro/mq), stabilendo al 50% la percentuale di riduzione. Tale riduzione è riconosciuta in favore delle utenze non domestiche sulle base delle categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999 come sottoelencate dando atto che, in via previsionale, l'importo totale derivante dal riconoscimento di tale riduzione ammonta ad Euro 40.000,00 (finanziata con avanzo vincolato 2020 TARI da fondo funzioni fondamentali) e verrà applicato automaticamente da parte dell'ufficio tributi in sede di emissione della tassa 2021:

Categoria
01 (ND) MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
06 (ND) ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
08 (ND) ALBERGHI SENZA RISTORANTE
11 (ND) UFFICI, AGENZIE
12 (ND) BANCHE ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI
13 (ND) NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI (ad esclusione dei negozi ferramenta)
15 (ND) NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
17 (ND) ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA

18 (ND) ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
19 (ND) CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
20 (ND) ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21 (ND) ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
22 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE,PUB
24 (ND) BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
27 ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI E PIANTE PIZZA AL TAGLIO - ad esclusione di Ortofrutta, pescherie

3. per le utenze non domestiche NON incluse nelle categorie sopraelencate è prevista una riduzione rapportata ai giorni di effettiva chiusura dell'attività, stabilendo, che:
- per usufruire di tale riduzione il richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 31 dicembre dell'anno 2021, apposita istanza di riduzione che attesti ai sensi del d.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Caponago, il periodo di effettiva chiusura dei locali;
 - nel caso di utilizzi promiscui, deve essere dichiarata la superficie dei locali che per le suddette finalità di contenimento del contagio non è stata utilizzata.;
 - in caso di morosità pregressa, l'agevolazione è trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto;

RITENUTO inoltre di riconoscere per l'anno di tassazione 2021:

3. una riduzione della parte variabile della tariffa TARI, stabilendo al **32%** la percentuale di riduzione in favore delle utenze domestiche, dando atto che, in via previsionale, l'importo totale derivante dal riconoscimento di tale riduzione ammonta ad Euro 49.500,00 (finanziata con avanzo vincolato da donazioni COVID 2020 e da fondo di solidarietà alimentare 2021);
4. una riduzione del 30 % della TARI anno 2021, stabilendo che il richiedente dell'utenza domestica abbia i seguenti requisiti:
- deve appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro,
- oppure
- appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro,
- oppure
- appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
- il richiedente deve documentare, per effetto dei suddetti provvedimenti emergenziali, la sospensione perdurante dell'attività lavorativa e/o l'utilizzo di ammortizzatori sociali e di possedere un ISEE non superiore a € 8.265,00;
 - l'utenza ai fini della tassa rifiuti sia intestata ad uno dei componenti il nucleo ISEE e sia garantita la coincidenza: a) della residenza anagrafica dell'intestatario della tassa con l'indirizzo di fornitura del servizio; b) del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario della tassa con il nominativo di un componente il nucleo ISEE di cui di cui al D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 (nucleo ISEE è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE);
 - per usufruire di tale bonus il richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 31 dicembre dell'anno 2021, apposita istanza che attesti ai sensi del d.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Caponago, il possesso dei requisiti richiesti allegando idonea documentazione ISEE e la documentazione che attesti la titolarità di un bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico;

- in caso di morosità pregressa, l'agevolazione è trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto;
- 3) **DI DARE ATTO** che la copertura del costo delle predette agevolazioni sulla parte variabile della Tassa sui rifiuti, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, o con altri mezzi propri dell'Ente, nel rispetto degli equilibri previsionali, ovvero con risorse come determinate dall'articolo 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73.
 - 4) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

E con successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione all'urgenza di emettere gli avvisi di pagamento TARI entro le scadenze stabilite dal Consiglio Comunale.

Responsabile dell'AREA FINANZIARIA Bosis Dr. Francesca

Responsabile del Procedimento dell'UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' E BILANCIO: Bosis Francesca

Pratica trattata da Bosis Francesca

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Il Presidente
BUZZINI MONICA

Il Segretario Comunale
RONCEN DR. IVAN